

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4312

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VASCON

Istituzione del Fondo per la difesa all'estero
della proprietà industriale

Presentata il 25 settembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della contraffazione si presenta come un insieme complesso di violazioni di leggi, di norme e di regolamenti, nonché di vincoli contrattuali che regolano i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale dei prodotti di ogni genere.

Un giro di affari enorme e in continuo sviluppo che alimenta, spesso senza saperlo, un'industria criminale che sfrutta questo mercato per reinvestire nel traffico di droga e nello sfruttamento della prostituzione.

I danni prodotti dalla contraffazione sono molteplici: i nocuenti all'erario e alle aziende sono enormi, ma non sono solo le aziende a perderci, ogni anno 12 mila posti di lavoro scompaiono solo in Italia e 250 mila è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi dieci anni a livello mondiale, a causa della contraffazione, di cui 100 mila circa nella sola Unione europea.

Inoltre si indebolisce ingiustamente la posizione di mercato dei legittimi produt-

tori, si mette a rischio il settore della distribuzione autorizzata, si ingannano i consumatori e si abbassano gli *standard* di qualità con un rischio notevole per la sicurezza in quanto vengono immessi sul mercato articoli potenzialmente pericolosi.

I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento, della pelletteria, ma anche delle apparecchiature, della componentistica, degli elettrodomestici, dell'orologeria e così via.

È stato stimato che il giro di affari di questo fenomeno si attesti oltre i 100 miliardi di dollari l'anno in tutto il mondo, pari al 5-6 per cento dell'intero commercio mondiale. Si passa dal 5 per cento dell'industria degli orologi, al 6 per cento dell'industria farmaceutica, al 10 per cento della profumeria, al 25 per cento dell'audiovideo, al 35 per cento del *software*.

Oltre il 70 per cento circa della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal sud-est asiatico, in testa la Cina, la Corea, la Thailandia e Taiwan.

Il mancante 30 per cento circa della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal bacino del Mediterraneo, dove il nostro Paese detiene il triste primato di Paese *leader*, seguono la Spagna, la Turchia, il Marocco.

In Cina, soprattutto, il fenomeno è in crescita e sta provocando conseguenze imprevedibili, le imprese cinesi che fabbricano prodotti contraffatti si sono allargate e hanno iniziato ad esportare anche in Russia, Birmania, Vietnam e America.

Inoltre, non si deve pensare che ad essere colpite siano solo le aziende titolari di grandi marchi e il problema, poi, non è solo la contraffazione del marchio, ma soprattutto il danno per le piccole aziende, che trovano nel prodotto contraffatto un temibile concorrente, per non parlare del fatto che dietro al commercio di questi prodotti si nascondono reati gravi, come lo sfruttamento minorile, le vendite senza licenza, l'evasione fiscale.

Spesso accade che le aziende italiane intraprendano azione di risarcimento del danno per la contraffazione subita, ma la stessa non ha esito alcuno o, nel peggiore dei casi, non è nemmeno possibile intraprendere un'azione legale poiché, per l'ordinamento cinese, la società che per prima deposita il marchio ne è titolare.

Un altro paradosso è rappresentato dal fatto che spesso le imprese italiane che vorrebbero registrare il proprio marchio si trovano nell'impossibilità di farlo perché questo è già stato registrato in maniera abusiva e illegale da soggetti cinesi, a volte dagli stessi distributori locali.

Altre volte la contraffazione consiste nell'apposizione da parte di imprese cinesi di false indicazioni di provenienza, nell'imitazione del prodotto o del suo imballo.

L'industria della contraffazione in Cina ha un giro di affari di oltre 16 miliardi di dollari l'anno, che costa alle aziende oc-

cidentalmente decine e decine di miliardi di dollari di mancate vendite.

Molte aziende si preoccupano, altresì, del calo di immagine dovuto all'immissione sul mercato di imitazioni di pessima qualità dei loro prodotti.

Diverse fonti confermano che si tratta di un fenomeno in espansione.

Mentre fino a quindici anni fa il mercato dei falsi era costituito essenzialmente da beni di lusso, prodotti in piccole quantità, oggi, invece, è più incentrato sulla realizzazione e sulla vendita di beni di largo consumo.

L'enormità e la capillarità delle attività di contraffazione in Cina rendono vani anche gli sforzi più cospicui delle singole imprese, tutto ciò a causa dell'insufficiente legislazione cinese in tema di marchi e di brevetti.

Pertanto, in attesa che le autorità dei Paesi dove sono maggiormente diffuse tali pratiche illegali, in particolar modo la Cina, predispongano una normativa idonea a reprimere le situazioni di illegittimo uso di marchi o comunque la concorrenza sleale, la presente proposta di legge istituisce il « Fondo per la difesa all'estero della proprietà industriale » a cui possono attingere le piccole e medie imprese i cui prodotti siano oggetto di contraffazione per intraprendere azioni civili, amministrative, penali e doganali contro i contraffattori asiatici (articolo 2).

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, sia dal punto di vista soggettivo, sia definendo le varie tipologie di contraffazione.

L'articolo 2 istituisce il citato Fondo, disciplina le modalità di erogazione dei rimborsi e rinvia ad un emanando regolamento del Ministro delle attività produttive per l'attuazione della legge.

Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese di piccole e medie dimensioni, definite ai sensi del comma 2, vittime della contraffazione dei loro prodotti o della concorrenza sleale in Paesi non appartenenti all'Unione europea, definite ai sensi del comma 3, nei limiti e alle condizioni da essa stabiliti.

2. È definita impresa di piccola o media dimensione, l'azienda che impiega fino ad un massimo di cento dipendenti.

3. Per contraffazione e per attività di concorrenza sleale in Paesi non appartenenti all'Unione europea si intende:

a) la contraffazione di marchi regolarmente registrati da parte delle imprese italiane;

b) la falsificazione del prodotto italiano o di parte di esso;

c) l'usurpazione di marchi di imprese italiane non registrati nel Paese estero;

d) l'usurpazione o comunque l'uso non autorizzato di marchi di imprese italiane;

e) l'imitazione ingannevole delle caratteristiche di presentazione del prodotto o del suo imballo;

f) l'apposizione, in particolare da parte delle imprese cinesi, di false indicazioni di provenienza;

g) la produzione o la messa in circolazione di opere dell'ingegno, di prodotti industriali con marchi o con segni distintivi somiglianti a quelli originali e atti a indurre in inganno l'acquirente sull'originale provenienza o qualità del prodotto.

ART. 2.

*(Fondo per la difesa all'estero
della proprietà industriale).*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la difesa all'estero della proprietà industriale, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo provvede al rimborso delle spese effettuate dalle imprese di cui all'articolo 1 relative alle azioni legali intraprese dalle imprese stesse al fine di difendere i propri interessi lesi dalla contraffazione dei loro prodotti.

3. Sono soggetti a rimborso a carico del Fondo gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale delle imprese di cui all'articolo 1 in ambito civile, amministrativo, penale e doganale e, in particolare:

a) i compensi e le spese dovuti per prestazioni svolte nell'interesse dell'impresa vittima della contraffazione e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nelle fasi extra-giudiziali, da legali o da arbitri nominati dalla stessa parte offesa;

b) i compensi e le spese liquidati a favore di consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico della parte offesa;

c) le spese di giustizia.

4. Le spese relative agli oneri di cui al comma 3 sono totalmente rimborsabili se non superano complessivamente la somma di 15.000 euro; l'importo lordo del rimborso è pari al 50 per cento se le spese sostenute ammontano a una cifra compresa fra 15.000 e 30.000 euro; nei casi in cui le spese superano 30.000 euro, l'importo lordo del rimborso è pari al 33 per cento delle stesse.

5. La domanda di concessione del rimborso deve essere corredata dalle fatture rilasciate dai professionisti di cui al comma 3 e da idonea documentazione che attesti l'effettiva fruizione delle prestazioni fornite.

6. Il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0049810